



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

**Ai Dirigenti e ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di Torino Città Metropolitana;
Alle OO.SS. del Comparto Scuola**

Oggetto: Personale ATA – Proroghe anno scolastico 2023/24.

Vista la comunicazione del Capo Dipartimento nota prot. n. 74742 del 24/05/2024 e dell'USR Piemonte - Ufficio I Area A.T.A. prot. n. 8583 del 28/05/2024 in materia di proroghe dei contratti di supplenza del personale A.T.A., si rappresenta quanto segue:

1. Proroghe contratti di supplenza stipulati sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2024).

In relazione alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell'art. 1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite generale con nota MIUR del 10 giugno 2009 prot. n. 8556 e reiterata negli anni successivi.

Art. 1, co. 7 Regolamento Supplenze Personale ATA D.M. 430/00

7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche - (che terminano dunque il 30/6) - possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque nei casi in cui siano presenti situazioni che possono pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a inoltrare le eventuali richieste di proroga, opportunamente motivate, dei contratti a tempo determinato stipulati su un posto in organico di fatto sino al 30/6, compilando il form al seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAWArztmwq8pzpAMyw-ECHNd3UMXz6Pfej3Vx5hNwF6WCDFg/viewform>

Area 10 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it

Il Funzionario Responsabile: Giuseppina Morena DI NATALI



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Considerato il tempo ristretto per la verifica da parte di questo ufficio, le richieste da compilare attraverso il form dovranno essere inviate entro il 31/05/2024.

Si ricorda che le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull'ordinato avvio dell'anno scolastico (es. adempimenti legati all'aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulla impossibilità di utilizzare l'istituto della proroga per conferire un incarico di supplenza ex novo a personale che non sia già in servizio con supplenza al 30 giugno 2024.

1.1- Precisazioni ART. 59 - Proroghe contratti di supplenza stipulati sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2024) ai sensi dell'art. 59 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 2007.

Nel caso di richieste di proroghe relative alla posizione di supplenti assunti su posti che si sono resi disponibili a causa di personale che ha accettato, in base all'art. 59 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, una supplenza fino al 30 giugno 2024, si invitano le istituzioni scolastiche a verificare preliminarmente che sia richiesta la proroga anche per coloro che hanno accettato in base all'art. 59 una supplenza in altra istituzione scolastica fino al 30 giugno 2024.

Tale verifica risulta essere indispensabile per evitare che in assenza di proroga possano essere presenti sul medesimo posto due persone, il titolare che rientra e il supplente prorogato, con conseguenti responsabilità amministrativo-contabili.

A titolo esemplificativo. Nella scuola A è stata assegnata una supplenza a un collaboratore scolastico su un posto che si è reso disponibile poiché il titolare ha accettato in base all'art. 59 una supplenza fino al 30 giugno come assistente amministrativo nella scuola B.

La scuola A potrà chiedere (e ottenere) la proroga del contratto del collaboratore scolastico solo se la scuola B chiede (e ottiene) la proroga della supplenza dell'assistente amministrativo, assegnata in base all'art. 59.

Area 10 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it

Il Funzionario Responsabile: Giuseppina Morena DI NATALI
--



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

2 - Contratti del personale ATA con scadenza al termine delle lezioni (ordinarie supplenze brevi e temporanee).

Per quanto concerne i contratti di supplenza breve e temporanea del personale ATA con scadenza il termine delle lezioni, diverse scuole hanno rappresentato la necessità di poter effettuare una proroga di tali contratti sino al 30/6.

Con riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del citato D.M. 430/2000 che prevede la possibilità di proroga nei confronti del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, di assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, qualora sia acclarata l'impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili. Il Dirigente Scolastico, con determinazione motivata, potrà quindi provvedere alla proroga per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze e per il tempo strettamente necessario.

Pertanto, con riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, il Dirigente Scolastico, con determinazione motivata, potrà quindi provvedere alla proroga per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze e per il tempo strettamente necessario, sino massimo al 30 giugno 2024.

"Si precisa che il form non rilascia ricevuta, sarà cura di quest'ufficio ad inviare alle istituzioni scolastiche l'avvenuta presa in carico della richiesta (dopo chiusura del form) e successivamente verranno pubblicati gli esiti positivi alle richieste".

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Tecla RIVERSO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

In allegato:

- Regolamento per le supplenze ATA - Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 2000.

Area 10 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it

Il Funzionario Responsabile: Giuseppina Morena DI NATALI